



**Federazione
Scacchistica
Italiana** 



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

Alla Federazione Scacchistica Italiana

Segreteria – Viale Regina Giovanna 12 – 20121 Milano

Oggetto: Procedimento inerente ai tesserati GROMOVVS Sergejs (id FSI 121317) e ALBERTINI Luca (id FSI 112556)

Con segnalazione del 9 settembre 2018 veniva riferito dall'Arbitro principale del “I Torneo Rapid Palamedes 2018” MIRCOLI Gianluca (A.F.) quanto segue:

“Il sottoscritto Gianluca Mircoli arbitro principale da il via al 5 turno di gioco di questo torneo rapid con montepremi superiore ai 2300 euro, in terza scacchiera giocano Albertini Luca (bianco) contro Gromovs Sergejs (nero). Dopo la prima mossa mi chiama Luca Albertini: mi dice che il signor Gromovs ha cominciato a insultarlo con parolacce. Io e il mio collaboratore non abbiamo sentito nulla poiché non presenti sul posto, così mi sono messo a controllare la partita. Il nero continua a dare fastidio al bianco e, di rimando, a tutti i giocatori delle vicine scacchiere; ho detto di continuare ancora un'altra volta la partita, in caso di ulteriore disturbo del torneo avrei preso dei provvedimenti severi. E così è successo: dopo ulteriori scorrettezze con offese verbali ho dato partita persa a tutti e due per comportamento scorretto e per disturbo agli altri giocatori, per di più davanti a bambini e allo sponsor. Il signor Gromovs Sergejs non prendeva bene la decisione e continuava a dire che la mia decisione non fosse giusta. Ho risposto che se avesse continuato ancora a parlare avrei preso la decisione di espellerlo dal torneo. Dopo qualche minuto mi ha chiesto scusa e così ho fatto proseguire”.

In data 20 settembre 2018 perveniva una nota da parte di GROMOVVS Sergejs con la quale veniva precisato che:

“1) Ho sempre tenuto un atteggiamento rispettoso verso l'Arbitro, sia in precedenti tornei che nel caso in oggetto (I Torneo Rapid Palamedes 2018). In particolare, sottolineo di essermi sempre rivolto all'Arbitro con la formula “Signor Arbitro”.

2) Riconosco che, causa la tensione del quinto turno del torneo, posso aver alzato la voce in maniera da arrecare, seppur involontariamente, disturbo agli altri partecipanti.

3) Ho accettato la sconfitta a tavolino quale sanzione per il mio comportamento inappropriato.

4) Dopo la premiazione ho chiesto scusa all'Arbitro, agli Organizzatori e agli altri partecipanti per il disturbo arrecato.

5) Ritengo la sanzione comminatami con la sconfitta a tavolino appropriata e sufficiente per il comportamento da me tenuto durante il quinto turno.

6) Dal momento che la partecipazione ai tornei di scacchi rappresenta per me non solo un'attività sportiva ma anche un'attività lavorativa nonché l'unica fonte di sostentamento, un'ulteriore sanzione (quale una eventuale squalifica), oltre a rappresentare un'ingiustizia, avrebbe conseguenze sulla mia via scacchistica e non, probabilmente ben al di là della stessa volontà del Giudice Sportivo.

7) Sottolineo inoltre di non essere mai incorso in passato in inchieste sportive, a riprova della mia condotta sempre corretta”.



Federazione
Scacchistica
Italiana 



Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

Non perveniva nota alcuna da parte di ALBERTINI Luca.

L'art. 3 del Regolamento di giustizia e disciplina dispone che “... i tesserati sono tenuti ad osservare lo Statuto, le norme regolamentari, i provvedimenti federali e devono tenere una condotta conforme ai principi della lealtà e della correttezza sportiva. I tesserati devono attenersi al codice di comportamento sportivo emanato dal CONI”.

Quest'ultimo, all'art. 2, stabilisce che: “I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. I tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo cooperano attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva”.

Inoltre, l'art. 43 comma 2 dello Statuto della Federazione Scacchistica Italiana, nel definire i principi informatori della Giustizia Sportiva stabilisce che “i soggetti la cui attività sia rilevante per l'ordinamento federale rispettano i principi dell'ordinamento giuridico sportivo e le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti federali; osservano condotte conformi ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva...”.

L'articolo 35 del Regolamento di Giustizia e Disciplina dispone che: “1. Ai tesserati è fatto divieto, in occasione delle manifestazioni e comunque di qualsiasi attività federale, di tenere comportamenti contrari al decoro e comunque che possano ledere l'immagine pubblica della Federazione e del movimento scacchistico in generale. 2. E' inoltre fatto divieto per i partecipanti alle manifestazioni di rivolgere agli altri partecipanti, agli organizzatori o agli ufficiali di gara espressioni sconvenienti od offensive. 3. La violazione dei divieti di cui al presente articolo è punita con le sanzioni di cui al comma 5 del precedente articolo. E' comunque esclusa ogni sanzione a carico della società, a meno che il fatto non sia compiuto da un dirigente nell'esercizio delle proprie funzioni, nel qual caso alla società si applica la sanzione della deplorazione”.

L'articolo 34 comma 5 del Regolamento di Giustizia e Disciplina prevede le sanzioni dell'ammonizione, della deplorazione e, in caso di recidiva, la sospensione da uno a sei mesi.

Nel caso di specie, la condotta dei giocatori risulta sicuramente censurabile. Albertini Luca, se da un lato pare aver reagito ad un atteggiamento provocatorio dell'avversario, dall'altro risulta recidivo (si veda la decisione GSN/FSI 2015/4 del 9/4/2015).

Per tale motivo, ai sensi dell'art. 35 comma 3 del Regolamento di Giustizia e Disciplina, si dispone la sanzione della **deplorazione** nei confronti dei tesserati GROMOVVS Sergejs e ALBERTINI Luca.

Si trasmette la presente decisione alla Segreteria della Federazione Scacchistica Italiana al fine di procedere alle comunicazioni previste all'art. 6 del Regolamento di Giustizia e Disciplina.

Così deciso in Milano, 28/9/2018



**Federazione
Scacchistica
Italiana** 



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

**Il Giudice Sportivo Nazionale
Elia Mariano**

